

MODELLO REDDITI 2017

SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2017

1. Versamento del secondo acconto delle imposte 2017

2. Metodi di calcolo del secondo acconto

3. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef

4. Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca

5. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'imposta sostitutiva per minimi e forfetari

6. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Ires

7. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irap

8. Termini e modalità di versamento

9. Esempi di individuazione del secondo acconto

Studio Associato Trombetta Teruggia

Entro **giovedì 30 novembre**, ovvero, per le **società** e gli **enti**, entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, è dovuto il **secondo acconto** delle imposte.

Tale scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef, poiché, per l'addizionale comunale Irpef, l'acconto andava pagato entro il termine di versamento del saldo Irpef, e per l'addizionale regionale, non sono dovuti acconti.

Gli importi, da versare attraverso la presentazione del **Mod. F24** di pagamento, possono essere **compensati** nei confronti dei diversi enti impositori.

1. Versamento del secondo acconto delle imposte 2017

I soggetti obbligati alla presentazione del **Mod. Redditi 2017**, per il periodo d'imposta 2016, **entro giovedì 30.11.2017** sono tenuti al versamento della **seconda** o **unica rata** dell'**acconto** per il **2017** relativo:

- alle imposte **Irpef, Ires** ed **Irap**;
- all'**imposta sostitutiva** dell'**Irpef** e delle **addizionali** relative alle **locazioni di immobili abitativi** (cedolare secca);
- all'**imposta sostitutiva** del **regime di vantaggio** ex D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (contribuenti minimi);
- all'**imposta sostitutiva** del **regime di vantaggio** ex L. 23.12.2014, n. 190 (contribuenti forfetari).

2. Metodi di calcolo del secondo acconto

Al fine del calcolo del secondo acconto, per ciascuna imposta, è possibile adottare, **alternativamente**, il metodo «**storico**» ovvero il metodo «**previsionale**».

In particolare, con il metodo **storico** il secondo acconto per il periodo d'imposta 2017 è determinato in base agli **importi** indicati nei righi della **dichiarazione dei redditi** presentata per il **periodo d'imposta 2016**.

Diversamente, con il metodo **previsionale** risulta possibile versare gli acconti in misura **inferiore** a quanto risulta sulla scorta del criterio storico, qualora si **presuma** di conseguire, nel periodo d'imposta 2017, un reddito **inferiore** a quello relativo all'anno **2016**.

In tale ipotesi occorre:

- **determinare l'imposta presunta** sulla base del Mod. Redditi 2017 per il periodo d'imposta 2016;
- versare la **percentuale minima** prevista per l'acconto.

È in ogni caso **esclusa** la facoltà di avvalersi del metodo **previsionale** per la determinazione dell'acconto Irpef nell'anno in cui avviene il **passaggio** dal **regime ordinario** di tassazione a quello di **vantaggio** per i **contribuenti forfetari**. L'acconto, infatti, deve essere calcolato sulla base dell'Irpef dovuta per l'anno precedente e senza tener conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.

Vediamo di seguito come procedere alla determinazione del secondo acconto delle imposte con il metodo **storico**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

3. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef

L'ammontare totale dell'acconto **Irpef** da versare nell'anno 2017, se dovuto, è riportato all'interno del **rigo RN61** del Mod. Redditi 2017, denominato «Ricalcolo reddito».

Acconto 2017	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari 1	Reddito complessivo 2	Imposta netta 3	Differenza 4
			,00	,00	,00

Il contribuente deve innanzitutto **verificare** se rientra in uno dei «Casi particolari» riepilogati nella Tabella n. 1 seguente ed eventualmente se ha barrato la casella della colonna 1 del rigo RN61.

Tabella n. 1 - Casi particolari - Rigo RN61	
Descrizione	Calcolo dell'acconto
Presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggior occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%	L'acconto deve tenere conto anche di tali redditi
Presenza di redditi d'impresa	L'acconto deve tenere conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante

Successivamente il contribuente deve **verificare** l'indicazione:

- dell'**importo** del **reddito complessivo** ricalcolato in base alle modalità previste per i «Casi particolari» (colonna 2);
- dell'**importo** dell'**imposta netta ricalcolata** (colonna 3);
- del **nuovo ammontare** dell'importo «**Differenza**» (colonna 4).

Infatti, nell'ipotesi in cui sia stata **barrata** la casella «Casi particolari», di cui alla colonna 1 del rigo RN61, la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno della **colonna 4**.

Diversamente, se non è stata barrata la casella «Casi particolari», la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno del rigo **RN34** calcolato come in precedenza descritto.

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	,00
--	-----

L'acconto, calcolato nella misura del **100%** dell'ammontare «Differenza», deve essere indicato all'interno del **rigo RN62** del Mod. Redditi 2017.

RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹	Secondo o unico acconto ²
	,00	,00

In particolare, deve essere indicato:

- se di importo **inferiore** a **257,52 euro**, all'interno della **colonna 2**;
- se di importo **pari o superiore** a **257,52 euro**, all'interno della **colonna 1**, nella misura del **40%**, e all'interno della **colonna 2**, nella misura del **60%**.

Inoltre, se l'importo del rigo «Differenza» del rigo RN34, ovvero del rigo RN61, **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto **non è dovuto**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Tabella n. 2 - Individuazione dell'acconto Irpef nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in unica soluzione entro il 16 novembre (pari al 100% del rigo RN34 o del rigo RN61)
Da 257,52 euro	Dovuto in due soluzioni entro il 16 giugno ed entro il 30 novembre (40% e 60% del rigo RN342 o del rigo RN61)

4. Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca

Da quest'anno l'ammontare dell'acconto relativo alla **cedolare secca** deve essere riportato all'interno del Mod. Redditi 2017, nel **rigo RB12**.

Acconto cedolare secca 2017 RB12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00
---	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

L'importo di riferimento, al fine del calcolo dell'acconto, è il **95%** di quello indicato all'interno della **colonna 3** del **rigo RB11**, denominata «Totale imposta cedolare secca».

Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
	¹	²	³	⁴	⁵	⁶
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RB11	Cedolare secca risultante da 730/2017 o REDDITI 2017					
	rimborzata da 730/2017 o da REDDITI 2017					
Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto		credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito	
⁷	⁸	⁹	¹⁰	¹¹	¹²	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

In particolare, deve essere indicato:

- se di importo **inferiore** a **257,52 euro**, all'interno della **colonna 2** del rigo RB12;
- se di importo **pari** o **superiore** a 257,52 euro, all'interno della **colonna 1** del rigo RB12, nella misura del **40%**, e all'interno della **colonna 2** del medesimo rigo nella misura del **60%**.

Inoltre, se l'importo della **colonna 3** del rigo RB11 **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto non è dovuto.

Tabella n. 3 - Individuazione dell'acconto cedolare secca nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre (pari al 95% del rigo RB11, colonna 3)
Da 257,52 euro	Dovuto in due soluzioni entro il 16 giugno ed entro il 30 novembre (40% e 60% del rigo RB11, colonna 3)

Studio Associato Trombetta Teruggia

5. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'imposta sostitutiva per minimi e forfetari

L'importo degli acconti deve essere calcolato nella misura del **100%** dell'ammontare «Differenza» di cui al **rigo LM42** del Mod. Redditi 2017.

LM42 Differenza ,00

In particolare, se tale importo:

- è **inferiore** a **257,52 euro**, l'acconto è dovuto in **unica soluzione**;
- è **pari o superiore** a **257,52 euro**, l'acconto è dovuto in **due soluzioni**, la prima del **40%** e la seconda del **60%**.

Inoltre, se l'importo del rigo «Differenza» del rigo LM42 **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto **non è dovuto**.

Tabella n. 4 - Individuazione dell'acconto imposta sostitutiva nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre (pari al 100% del rigo LM42)
Da 257,52 euro	Dovuto in due soluzioni entro il 16 giugno ed entro il 30 novembre (40% e 60% del rigo LM42)

6. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Ires

L'acconto Ires, dovuto dalle società di capitali, è pari al **100%** dell'Ires dovuta o della differenza a favore del contribuente riportata nel rigo **RN17** del Mod. Redditi SC 2017.

RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente ,00

Diversamente l'acconto Ires, dovuto dagli **enti non commerciali** ed **equiparati** è pari al **100%** dell'Ires dovuta o della differenza a favore del contribuente riportata nel rigo **RN28** del Mod. Redditi ENC 2017.

RN28 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente ,00

In particolare, l'acconto è pagato in **due rate**, salvo che il versamento da eseguire **non superi i 103,00 euro**.

Nell'ipotesi di importo dovuto **pari o superiore** ai 103,00 euro, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della **prima rata** e il **residuo** importo alla scadenza della **seconda**, cioè entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Tabella n. 5 - Individuazione dell'acconto Ires nei Modd. Redditi 2017 SC ed ENC	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 20,66 euro	Non dovuto
Da 20,66 a 102,99 euro	Dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre , ovvero entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (pari al 100% del rigo RN17 o del rigo RN28)
Da 103,00 euro	Dovuto in due soluzioni entro il 16 giugno ed entro il 30 novembre , ovvero entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (40% e 60% del rigo RN17 o del rigo RN28)

7. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irap

La determinazione dell'**acconto Irap** per il **2017** segue le **stesse regole** previste per l'Irpef e per l'Ires.

In particolare, all'importo del **rigo IR21**, denominato «Totale imposta», si applicano le seguenti misure:

- il **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21**, per le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, se di importo **superiore a 51,65 euro**;
- il **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21**, per gli **altri soggetti diversi** dai precedenti, se di importo **superiore a 20,66 euro**.

IR21 Totale imposta

,00

Ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l'acconto va versato, nell'ipotesi di importo dovuto **pari o superiore ai 103,00 euro**, in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo **stesso termine** relativo al versamento dell'imposta a **saldo** del periodo;
- la seconda, pari al residuo **60%**, entro il **30 novembre**, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese** del **periodo d'imposta**.

Tabella n. 6 - Individuazione dell'acconto Irap nel Mod. Irap 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 20,66 euro	Non dovuto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto per le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986
Da 20,66 (o 51,65) a 102,99 euro	Dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre, ovvero entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (pari al 100% del rigo IR21)
Da 103,00 euro	Dovuto in due soluzioni entro il 16 giugno ed entro il 30 novembre , ovvero entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (40% e 60% del rigo IR21)

Studio Associato Trombetta Teruggia

8. Termini e modalità di versamento

I versamenti relativi al secondo o unico acconto delle imposte devono essere eseguiti **entro il 30.11.2017**.

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il **Mod. di versamento F24**.

In particolare, i contribuenti **non titolari di partita Iva** possono:

- presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, il **Mod. F24 cartaceo**, oppure
- adottare le **modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Diversamente, i contribuenti **titolari di partita Iva** possono effettuare i versamenti:

- mediante lo **stesso servizio telematico** utilizzato per la **presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali**;
- ricorrendo ai servizi di **home banking** delle banche e di Poste italiane;
- utilizzando i servizi di **remote banking** (CBI) offerti dal **sistema bancario**.

All'interno del Mod. F24 è necessario indicare:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l'anno d'imposta;
- gli importi da versare;
- i codici tributo indicati nella Tabella n. 7.

Tabella n. 7 - Codici tributo di versamento del secondo acconto delle imposte	
Codice	Descrizione
4034	Irpef acconto seconda rata o in unica soluzione
1841	Imp. sost. dell'Irpef e delle rel. add.li, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul can. di loc. relat. ai contr. aventi ad oggi immob. ad uso abit. e le rel. pertin. locate congiun. all'abit. - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - acconto seconda rata o accont. in unica soluz.
1794	Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
1791	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
2002	Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 72 del D.P.R. 917/86 così come modificato dal D.Lgs. 344/03 - Risoluzione n. 76/E del 27/05/04
3813	Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Studio Associato Trombetta Teruggia

9. Esempi di individuazione del secondo acconto

Esempio n. 1

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	1.000,00
---	----------

Si supponga che il Mod. Unico PF 2016 riporti, al rigo RN34, un importo pari a **1.400 euro**.

Tale importo consegue alla situazione seguente:

- reddito da lavoro dipendente per 18.000,00 euro;
- oneri deducibili pari a 5.000,00 euro;
- imposta lorda pari a 2.990,00 euro (data da 13.000 x 23%);
- detrazioni da Quadro RP pari a 90,00 euro;
- imposta netta pari a 2.900,00 euro (data dalla 2.990,00 – 90,00 euro);
- ritenute Irpef da Certificazione Unica 2017 pari a 1.900,00 euro.

Applicando il metodo **storico**, l'acconto Irpef totale dovuto risulta pari a **1.000,00**, di cui 600,00 euro (dato dal 60 per cento di 1.000,00 euro) entro il 30 novembre.

Si supponga, però, che il contribuente nell'arco del **presente periodo d'imposta** abbia sostenuto delle **spese di risparmio energetico** per un importo pari a 10.000 euro, **detraibili al 65 per cento in 10 anni**.

Ne consegue che, supponendo invariata ogni altra condizione rispetto al periodo d'imposta 2016, il contribuente ha diritto a **detrazioni** da Quadro RP per **650,00 euro** e, quindi, il rigo «Differenza» risulta pari a **350 euro**.

Applicando il metodo **previsionale** l'**acconto Irpef totale dovuto** risulta pari a **350,00 euro**, di cui 210,00 euro (dato dal 60 per cento di 350,00 euro) **entro il 30 novembre**.

Esempio n. 2

Si supponga che il Mod. Redditi SC 2017 riporti, al **rigo RN17**, un importo pari a **10.000 euro**.

RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	10.000,00
--	-----------

Applicando il metodo **storico**, l'acconto Ires totale dovuto risulta pari a 10.000,00, di cui **6.000,00 euro** (dato dal 60 per cento di 10.000,00 euro) entro il **30 novembre**.

Si supponga, però, che la società, nell'arco del presente periodo d'imposta, abbia effettuato degli **investimenti in macchinari ed attrezzature** e, allo stesso tempo, abbia verificato una **riduzione dei ricavi**.

Ne consegue che, supponendo invariata ogni altra condizione rispetto al periodo d'imposta 2016, la società decide di applicare il metodo **previsionale** per il calcolo dell'acconto Ires dovuto.

Applicando tale metodo l'acconto Ires totale dovuto risulta pari a **5.000,00 euro**, di cui **3.000,00 euro** (dato dal **60%** di 5.000,00 euro) entro il 30 novembre.